



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 141/11/CSP

ESPOSTO DEL SIG. EZIO BERTANI CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI DEL COMUNE DI OLGIATE COMASCO (CO) CON LA LISTA “INDIPENDENTI CENTRO DESTRA PROGETTO PER OLGIATE” PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 maggio 2011;

VISTO l’art. 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e, in particolare, l’art. 7;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTO l’esposto del 10 maggio 2011 (ns. prot. 22303) del sig. Ezio Bertani, candidato alle elezioni comunali di Olgiate Comasco (CO) con la lista “Indipendenti Centro Destra Progetto per Olgiate”, in cui l’esponente lamenta la pretesa violazione dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte de “*Il Giornale di Olgiate*”;

CONSIDERATO che l’esposto è stato inviato dall’esponente anche al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, lettera *b*), e 24, commi 7 e 10, della delibera n. 80/11/CSP ha proceduto ai conseguenti accertamenti istruttori;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESO ATTO della nota del Co.re.com. Lombardia del 13 maggio 2011 (ns. prot. 23445), con la quale si trasmette il verbale di audizione delle parti in ordine al citato esposto, in cui si evidenziano i seguenti punti:

- il Sig. Mascetti (delegato dal segnalante) eccepisce che la pubblicità pubblicata sul quotidiano edito dalla Società Editrice Lecchese (rappresentata dalla Sig.ra Carmen Panzieri) sarebbe in contrasto con l'art. 7 della legge n. 28/2000 e chiede, vista l'impossibilità di riparare altrimenti, che sul numero del sabato successivo sia pubblicata una nota di scuse;
- il Consigliere del Co.re.com. Lombardia, al fine di addivenire ad una conciliazione del ricorso, propone che sia pubblicato un articolo o un'intervista che faccia riferimento al ricorrente, in uno spazio contenuto;
- le parti accettano la proposta del Consigliere;

PRESO ATTO dell'intervenuto accordo delle parti come risultante dal verbale di audizione trasmesso dal Comitato regionale della Lombardia;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, garantisce la parità di accesso di tutti i soggetti politici ai mezzi di informazione in particolare durante le campagne elettorali;

RILEVATO che l'accordo raggiunto ha posto rimedio ad una situazione di squilibrio fra le parti coinvolte nella competizione elettorale al Comune di Olgiate Comasco, garantendo uno spazio al candidato Ezio Bertani che lamentava la violazione della par condicio a suo danno;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 24, comma 10, della delibera n. 80/11/CSP che fa espresso riferimento ai casi di adeguamento spontaneo anche in via compositiva come nel caso in esame;

RITENUTO pertanto che non ricorrano gli estremi della violazione dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni attuative;

RITENUTA la necessità di monitorare il corretto adempimento del riequilibrio autonomamente disposto, con riserva di assumere le conseguenti determinazioni in caso di mancato riequilibrio;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

1. l'archiviazione dell'esposto presentato dal sig. Ezio Bertani per le motivazioni di cui in premessa, con riserva di assumere le conseguenti determinazioni previste dalla legge in caso di mancato riequilibrio.

Roma, 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola